



16903/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -
- Dott. ALFONSINA DE FELICE - Rel. Consigliere -

Oggetto

Indennità
accompagnamento

Ud. 15/02/2022 - CC

R.G.N. 2409/2021

con 16903

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2409-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) che lo rappresenta e difende;

Act. F.

- *ricorrente* -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliato in (omissis)
 presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO,
 rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)
 (omissis)

- *controricorrente* -

*Atti
2*

avverso il decreto n. R.G.26279/2019 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 16/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE.

ALF.

RILEVATO CHE:

(omissis) domanda la cassazione del decreto di omologa reso dal Tribunale di Roma, in sede di (omissis) il quale, dichiarata l'insussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con separato decreto, poneva a suo carico le spese della consulenza tecnica (Euro 290,00), sebbene egli avesse dichiarato di possedere un reddito familiare inferiore al limite previsto dall'art. 41, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003;

il ricorso è basato su un unico motivo;

l'Inps ha depositato tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp.att. c.p.c."; parte ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità, sostiene che nelle cause proposte in sede di accertamento tecnico preventivo il soccombente, che si trovi nelle condizioni indicate dal comma 11 dell'art. 42 del D.L. n.269/2003, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite;

il motivo, prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., merita accoglimento;

è ormai principio di diritto consolidato (per tutte cfr. Cass. n. 16515 del 2016) che "In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria";

atteso che nella fattispecie in esame il giudice del merito non si è attenuto a tale consolidato principio di diritto, il ricorso va accolto, il decreto di omologa che, nell'insussistenza del requisito sanitario, ha onerato il ricorrente - avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - delle spese della consulenza tecnica di ufficio, va cassato e, non essendo necessarie ulteriori attività istruttorie, la causa va decisa

André

nel merito, disponendo che le spese di CTU, nella misura liquidata dal Tribunale, cedano a carico dell'INPS;

le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte dichiaratosi antistatario;

in considerazione dell'accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione alla statuizione sulle spese di CTU, cassa il provvedimento impugnato *in parte qua* e, decidendo nel merito, dispone che le spese di CTU, nella misura liquidata dal Tribunale, cedano a carico dell'INPS.

Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 250,00 per compensi professionali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15.02.2022

Il Presidente

Margherita Maria Leone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 MAG 2022



oggi
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Bernicci